

**ENERGIA: Impianto fotovoltaico - Impianto integrato con caratteristiche innovative - Rilevanza ai fini dell'accesso alle tariffe incentivanti - D.M. 5 luglio 2012 - Certificabilità energetica degli impianti - Necessità.**

**Tar Lazio - Roma, Sez. III Stralcio, 4 novembre 2021, n. 11340**

*“[...] Come noto, infatti, il d.m. 5 luglio 2012, recante "Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici", prevede oltre al riconoscimento della comune tariffa incentivante per gli impianti "su edifici", una diversa (e maggiormente remunerativa) forma di incentivazione in relazione agli impianti fotovoltaici c.d. integrati con caratteristiche innovative, di cui all'allegato 4 del d.m. 5 luglio 2012.*

*Più in particolare, ai sensi dell'art. 8, co. 2, del decreto ministeriale in parola "possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui al presente titolo gli impianti fotovoltaici che utilizzano moduli non convenzionali e componenti speciali, sviluppati specificamente per integrarsi e sostituire elementi architettonici" con determinati requisiti tra i quali, per quanto d'interesse in questa sede, alla lett. b) l'essere "realizzati con moduli e componenti che rispondono ai requisiti costruttivi e alle modalità di installazione indicate in allegato 4". Ai sensi del successivo art. 8, co. 4, poi, “al fine del riconoscimento delle tariffe di cui al presente articolo, si fa riferimento alla Guida alle applicazioni innovative finalizzate all'integrazione architettonica del fotovoltaico pubblicata dal GSE e ai suoi successivi aggiornamenti”.*

*L'allegato 4 del D.M. 5 luglio 2012 per l'ammissione alle speciale tariffe incentivanti, ancora, prevede che i moduli dovranno avere tutte le seguenti caratteristiche: “1. moduli non convenzionali e componenti speciali, sviluppati specificatamente per integrarsi e sostituire elementi architettonici di edifici, energeticamente certificabili, quali: a) coperture degli edifici [...]; 3. moduli progettati e realizzati industrialmente per svolgere, oltre alla produzione di energia elettrica, funzioni architettoniche fondamentali quali: a. protezione o regolazione termica dell'edificio. Ovvero il componente deve garantire il mantenimento dei livelli di fabbisogno energetico dell'edificio ed essere caratterizzato da trasmittanza termica comparabile con quella del componente architettonico sostituito”. Emerge, dunque, l'essenzialità- ai fini dell'accesso agli incentivi in questione- della “certificabilità energetica” dell'edificio [...]”.*

**FATTO e DIRITTO**

Con istanza del 3 luglio 2013, la Società Pratolungo richiedeva l'ammissione al beneficio delle tariffe incentivanti in relazione ad uno stabilimento di produzione di energia elettrica (consistente in un fabbricato rurale a uso agricolo per l'allevamento, con copertura fotovoltaica) sito nel comune di Morozzo (CN), ai sensi di quanto previsto dal d.m. 5 luglio 2012 (recante "Incentivazione della

produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici", c.d. Quinto Conto energia), con riferimento ad un impianto fotovoltaico integrato con caratteristiche innovative di cui all'allegato 4 del richiamato decreto (contraddistinto dal n. identificativo 1098135).

Con nota prot. n. GSE/P20130163006, del 1° agosto 2013, il GSE inoltrava alla Prato Lungo una richiesta di integrazione documentale, avendo rilevato che la richiesta di concessione della tariffa incentivante era risultata incompleta e/o difforme rispetto a quanto indicato nell'Allegato 3-B del DM 5 Luglio 2012 e al Paragrafo 3.1.2 delle «Regole applicative per l'iscrizione ai registri e per l'accesso alle tariffe incentivanti DM 5 Luglio 2012», invitando il Soggetto Responsabile a produrre le "fotografie di ogni singolo prospetto del manufatto edilizio oggetto dell'installazione dell'impianto fotovoltaico". Più nel dettaglio, il Soggetto responsabile veniva invitato ad integrare la propria richiesta e, in particolare, ad (i) "indicare l'attività svolta all'interno del manufatto edilizio per la quale deve essere garantito un adeguato comfort termico e di inviare le fotografie degli spazi interni dell'edificio"; (ii) "indicare ai fini del calcolo dello scambio termico, la temperatura interna di riferimento per la climatizzazione invernale ed, eventualmente, per la climatizzazione estiva in riferimento alla destinazione d'uso del fabbricato e alle attività che si svolgono all'interno di esso"; e (iii) "indicare l'eventuale presenza di un impianto termico così come definito dal D.lgs. 192/05 e s.m.i. e i sistemi di produzione, distribuzione, regolazione, emissione nonché la potenza del generatore".

Il tecnico incaricato dal Soggetto Responsabile riscontrava la richiesta di integrazione e in data 12 settembre 2012 provvedeva a trasmettere al GSE la documentazione integrativa.

Con nota prot. n. GSE/P20130210210, del 6 novembre 2013, il GSE comunicava alla Prato Lungo il preavviso di diniego ove si chiarivano, diffusamente, le ragioni del diniego della richiesta di ammissione alla tariffa incentivante. Rilevava, infatti, il GSE che, nella specie, "l'impianto fotovoltaico non risulta installato su un edificio energeticamente certificabile, pertanto non si configura come applicazione innovativa finalizzata all'integrazione architettonica, così come definita dal Decreto nell'Allegato 4 e nella relativa Guida". "L'impianto fotovoltaico è ubicato...su un manufatto adibito ad allevamento bovini. L'edificio in oggetto, quindi, non risulta essere energeticamente certificabile, secondo la normativa vigente in materia in quanto non risultano applicabili i succitati parametri determinanti per il calcolo dello scambio termico in funzione di persone" prescritti dal medesimo decreto ministeriale, atteso che nel fabbricato erano presenti diverse aperture strutturali". Il comfort termico, o benessere termico, è relativo alla temperatura, alla velocità dell'aria e umidità dell'aria; le norme di riferimento del comfort termico contenute nelle UNI/TS 11300 sono riferite alle sensazioni del corpo umano in un determinato ambiente; ne

conseguo, quindi, che laddove non esista uno specifico ambiente progettato e dedicato esclusivamente alla permanenza di persone, non si può parlare di comfort termico”. Né “risulta rilevante”, “ai fini dell’identificazione di un fabbisogno energetico e delle condizioni di benessere ambientale, che in alcune ore diurne lavorino, occupandosi degli animali, alcuni addetti ai lavori”.

Affinché l’impianto fotovoltaico potesse beneficiare degli incentivi previsti per gli impianti con caratteristiche innovative, era, invece, necessaria “l’identificazione di un volume chiuso (al fine di poter calcolare uno scambio termico tra interno ed esterno, quali per esempio apporti interni) e di un fabbisogno energetico calcolabile tramite parametri definiti in funzione dell’occupazione dell’edificio”, previsti dalla normativa tecnica vigente in materia “UNI/TS 11300-1, che è l’applicazione italiana della normativa europea UNI EN ISO 13790”, la quale prevede che “i parametri di calcolo sono riferiti ad una permanenza di persone all’interno di un edificio (apporti termici interni degli occupanti)”.

La società ricorrente presentava le proprie osservazioni. In data 19.11.2013 cosicché, con provvedimento prot. n. GSE/P20140008177, del 22 gennaio 2014, il GSE confermava il diniego di ammissione ai benefici previsti dal d.m. 5 luglio 2012.

La ricorrente ha impugnato il suddetto provvedimento diniego denunciandone l’illegittimità per eccesso di potere, difetto di istruttoria, violazione della Norma europea UNI En ISO 13790 e della Direttiva 2010/31/CE e disparità di trattamento. A suo dire, infatti, la suddetta normativa tecnica di riferimento, richiamata per il calcolo del fabbisogno energetico, non poteva intendersi come riferita esclusivamente alla presenza di persona stabilendo dei parametri che, normalmente, vengono definiti in base all’elemento della presenza delle persone ma che ben potevano applicarsi anche a situazioni diverse. Come esposto già nelle osservazioni rese in sede procedimentale, poi, nel caso di specie era, comunque, previsto che nell’edificio lavorassero gli addetti all’allevamento con la conseguenza che la presenza di persone non poteva dirsi del tutto esclusa. Anche nell’ambito dell’allevamento, poi, era doveroso considerare il fabbisogno energetico finalizzato ad un adeguato “comfort termico” degli animali, tra l’altro preso in considerazione anche dal legislatore nazionale ed europeo (v. D.Lgs 7 luglio 2011 n. 126 che stabilisce norme minime per la protezione dei vitelli ed indica requisiti e standards minimi negli allevamenti). Anche gli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali, poi, come appunto l’allevamento dei bovini, dovevano ritenersi come energeticamente certificabili. Ed infine, in casi del tutto simili a quello qui in esame, il GSE aveva concesso gli incentivi richiesti.

Si costituiva in giudizio il GSE insistendo per il rigetto del ricorso. Si costituiva in resistenza anche il Ministero dello Sviluppo Economico. Presentate ulteriori memorie difensive, alla pubblica

udienza del 24 settembre 2021, tenutasi ai sensi degli artt. 4 co. 1 del D.L. 28/2020 (conv. con L. 70/2020), 25 del D.L. 137/2020 e dell'art. 6 del D.L. 1° aprile 2021, n. 44, la causa è stata introitata in decisione.

Il ricorso è infondato per le ragioni che seguono.

Ritiene la ricorrente che l'impianto dalla stessa condotto avrebbe titolo ad accedere ai benefici contemplati dal d.m. 5 luglio 2012 – in quanto a suo dire installato su un edificio chiuso, ove sussisterebbe un rilevante comfort termico da garantire, non solo agli animali ma anche in ragione della (parziale) presenza di personale addetto alle attività di allevamento. A detta della ricorrente, poi, quanto alla nozione di fabbisogno energetico, nessuna valenza vincolante potrebbe attribuirsi alle regole tecniche richiamate dal GSE in quanto il provvedimento gravato avrebbe attribuito rilievo a parametri illegittimi e restrittivi, privi di valenza normativa e non menzionati nelle Regole tecniche predisposte in attuazione del d.m. 5 luglio 2021, ove non si farebbe alcun riferimento alla presenza di persone quale requisito necessario per il calcolo del fabbisogno energetico.

Il Collegio ritiene che l'assunto della ricorrente non sia meritevole di accoglimento e non in linea con quanto affermato da questo stesso Tribunale in casi analoghi circa Oesatta qualificazione di impianto integrato con caratteristiche innovative, rilevante ai fini dell'accesso alle tariffe offerte incentivanti stabilite dal d.m. 5 luglio 2012.

Come noto, infatti, il d.m. 5 luglio 2012, recante "Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici", prevede oltre al riconoscimento della comune tariffa incentivante per gli impianti "su edifici", una diversa (e maggiormente remunerativa) forma di incentivazione in relazione agli impianti fotovoltaici c.d. integrati con caratteristiche innovative, di cui all'allegato 4 del d.m. 5 luglio 2012.

Più in particolare, ai sensi dell'art. 8, co. 2, del decreto ministeriale in parola "possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui al presente titolo gli impianti fotovoltaici che utilizzano moduli non convenzionali e componenti speciali, sviluppati specificamente per integrarsi e sostituire elementi architettonici" con determinati requisiti tra i quali, per quanto d'interesse in questa sede, alla lett. b) l'essere "realizzati con moduli e componenti che rispondono ai requisiti costruttivi e alle modalità di installazione indicate in allegato 4". Ai sensi del successivo art. 8, co. 4, poi, "al fine del riconoscimento delle tariffe di cui al presente articolo, si fa riferimento alla Guida alle applicazioni innovative finalizzate all'integrazione architettonica del fotovoltaico pubblicata dal GSE e ai suoi successivi aggiornamenti".

L'allegato 4 del D.M. 5 luglio 2012 per l'ammissione alle speciale tariffe incentivanti, ancora, prevede che i moduli dovranno avere tutte le seguenti caratteristiche: "1. moduli non convenzionali

e componenti speciali, sviluppati specificatamente per integrarsi e sostituire elementi architettonici di edifici, energeticamente certificabili, quali: a) coperture degli edifici [...]; 3. moduli progettati e realizzati industrialmente per svolgere, oltre alla produzione di energia elettrica, funzioni architettoniche fondamentali quali: a. protezione o regolazione termica dell'edificio. Ovvero il componente deve garantire il mantenimento dei livelli di fabbisogno energetico dell'edificio ed essere caratterizzato da trasmittanza termica comparabile con quella del componente architettonico sostituito". Emerge, dunque, l'essenzialità- ai fini dell'accesso agli incentivi in questione- della "certificabilità energetica" dell'edificio.

Ed infine, I criteri generali per la certificazione energetica degli edifici, al fine di contribuire a conseguire gli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas a effetto serra posti dal protocollo di Kyoto, sono stabiliti dal d.lgs. n. 192/2005, che, all'art. 2, definisce:

-l' <<attestato di certificazione energetica o di rendimento energetico dell'edificio>> come il "documento redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto, attestante la prestazione energetica ed eventualmente alcuni parametri energetici caratteristici dell'edificio";

-la <<prestazione energetica di un edificio>>, la "quantità annua di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare, con un uso standard dell'immobile, i vari bisogni energetici dell'edificio, la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e, per il settore terziario, l'illuminazione, gli impianti ascensori e scale mobili".

In attuazione del predetto d.lgs 192/2005, il d.P.R. n. 59/2009, all'art. 3, comma 1, dispone che per le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici devono essere adottate le norme tecniche nazionali, definite nel contesto delle norme EN a supporto della direttiva 2002/91/CE, della serie UNI/TS 11300 e loro successive modificazioni.

Inoltre, come riportato dal successivo comma 2 dell'art. 3, ai fini della certificazione degli edifici, le metodologie per il calcolo della prestazione energetica sono delineate dalle Linee Guida Nazionali di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico.

Il decreto 26 giugno 2009, recante le "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici", delinea un sistema di certificazione energetica degli edifici, attraverso la definizione di una procedura nazionale, che contribuisca ad un'applicazione omogenea della direttiva 2002/91/CE.

Orbene è proprio il citato decreto 26 giugno 2009, che, all'art. 2 dell'allegato A, come modificato dall'art. 2 del DM 22 novembre 2012, definisce l'ambito oggettivo di applicazione della certificazione energetica, prevedendo che "la certificazione energetica si applica agli edifici delle categorie definite in base alla destinazione d'uso dall'art. 3 del decreto del Presidente della

Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, indipendentemente dalla presenza di impianti tecnologici esplicitamente o evidentemente destinati a uno dei servizi energetici di cui è previsto il calcolo delle prestazioni”;

L’art. 3 D.P.R. 26/08/1993, n. 412 (regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia) disciplina la classificazione degli edifici in base alla loro definizione d’uso. In detta classificazione sono individuati gli edifici adibiti a residenza, ad uffici, ad ospedali, ad attività sportive, ricreative, scolastiche ed assimilabili. E sono esclusi dall’obbligo di certificazione energetica i box, la cantine, le autorimesse, i depositi, i ruderi e altri edifici a questi equiparabili in cui non è necessario garantire un comfort abitativo, così come le stalle.

Illustrato il quadro normativo di riferimento, la giurisprudenza della sezione, con precipuo riferimento alla certificabilità di un edificio agricolo ad uso stalla, ha già avuto modo di chiarire che, alla luce delle specifiche tecniche nazionali di settore “la condizione che consente ad un edificio di definirsi energeticamente certificabile” presuppone l’esistenza delle due condizioni seguenti:

- l’identificazione di un volume chiuso (al fine di poter calcolare uno scambio termico tra interno ed esterno);
- un fabbisogno energetico per l’uomo calcolabile tramite parametri definiti in funzione dell’occupazione dell’edificio.

A seguito dell’entrata in vigore del Quinto Conto Energia, infine, il GSE ha pubblicato in data 24 settembre 2012 sul proprio portale una nota informativa precisando che “un edificio risulta energeticamente certificabile, anche in assenza di un impianto termico, purché esista un fabbisogno energetico da soddisfare, al fine di garantire un adeguato comfort termico”. “Tale fabbisogno energetico risulta essere riferito, nella normativa tecnica (UNI EN ISO 13790, UNI/TS 11300), ad una permanenza di persone, in quanto i parametri determinanti per il necessario scambio termico tra interno ed esterno risultano essere in funzione della densità di occupazione (m<sup>2</sup>/persona)”

Ciò premesso, e passando all’esame del caso che ci occupa, il GSE ha fondato il provvedimento di diniego della tariffa incentivante sulla base della circostanza per cui il fabbricato sul quale risultava installato l’impianto fotovoltaico condotto dalla Pratolungo – in quanto (seppur parzialmente) aperto – non era in grado di garantire il mantenimento di un livello di fabbisogno energetico, anche solo in astratto determinabile, richiesto dalle già citate previsioni del decreto ministeriale qui in rilievo ai fini del riconoscimento del maggior incentivo. Ed invero, dalla documentazione fotografica acquisita in sede istruttoria, era emerso che il fabbricato rurale in esame, come tipico delle stalle,

prevedeva delle aperture e degli spiragli con l'esterno del tutto inadeguati a garantire un isolamento termico. Più nel dettaglio il GSE fondava il proprio diniego sul rilievo che il fabbricato rurale in parola non era finalizzato a garantire il comfort termico, inteso ex lege quale benessere ambientale di un individuo all'interno di un edificio, da intendersi come legato a questioni di temperatura, velocità dell'aria, umidità relativa, illuminazione, che caratterizzano un involucro edilizio chiuso specificatamente progettato e destinato a una presenza di persone. La permanente apertura del fabbricato, infatti, determinava l'assenza di qualsivoglia differenza di temperatura tra i manufatti in oggetto e l'esterno o, meglio, che si raggiunga dal punto di vista fisico uno stato di c.d. "equilibrio termodinamico" (così come definito nella termodinamica classica e nei suoi principi – applicati nelle richiamate specifiche tecniche in vigore) tra l'ambiente interno e l'esterno, rendendo di fatto non misurabile trasmittanza termica del fabbricato ed il relativo fabbisogno energetico.

Orbene, l'assunto del GSE appare corretto e conforme alla disciplina tecnica di riferimento come sopra citata cosicché il provvedimento di diniego qui gravato deve ritenersi legittimo. Ed invero, questo Tribunale ha avuto modo di chiarire che gli edifici certificabili energeticamente “sono quelli destinati al soggiorno stabile e continuativo dell'uomo (quelli indicati abitazione, ufficio, scuola, ospedale, ecc. al quale solo può essere riferito il requisito del comfort abitativo, tant'è che sono espressamente esclusi da tale alveo i rustici o gli scheletri di fabbricato;

b) sono esclusi dalla certificabilità energetica gli edifici non inclusi nella classificazione delle destinazioni d'uso dettate dall' art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;

c) il certificato di prestazione energetica dell'edificio attesta la quantità annua di energia primaria effettivamente consumata o prevista per soddisfare, con un uso standard dell'immobile, i vari bisogni energetici dell'edificio, la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e, per il settore terziario, l'illuminazione, gli impianti ascensori e scale mobili”.

Applicando le sopra indicate coordinate al caso in esame, si evince che l'edificio come quello in esame, adibito a stalle ed, in parte, a deposito, non soddisfa i requisiti sopra indicati.

Rileva, infatti, il Collegio che:

a) l'edificio non è destinato al soggiorno dell'uomo, ma al ricovero del bestiame o degli alimenti, a nulla rilevando la necessità dell'ausilio e dell'ingresso dell'uomo per l'attività di allevamento, trattandosi di accessi che non comportano la sosta continuativa;

b) la circostanza, dedotta dalla ricorrente, che il fabbricato in questione non sarebbe equiparabile ad un magazzino (per il quale la norma esclude la certificabilità energetica) non è dirimente, posto che,

nella specie non ha rilevanza la classificazione catastale dell'immobile (rilevante ai fini fiscali), in quanto trova applicazione la norma speciale di cui all'art. 3 del DPR 26 agosto 1993, n. 412, che disciplina, proprio ai fini delle incentivazioni energetiche, la classificazione degli edifici in relazione alle diverse destinazioni d'uso;

c) peraltro, il fabbricato destinato a stalla e deposito, in quanto non destinato al soggiorno dell'uomo, non necessita di climatizzazione invernale e estiva né di acqua calda per usi igienici sanitari” ( Cfr Ta.r. Lazio, sez. III ter, 20 luglio 2020, n. 8309).

Il GSE, quindi, ha rilevato correttamente come le aperture constatate nel manufatto non consentono all'impianto fotovoltaico ivi installato di svolgere alcuna funzione di conservazione dei livelli energetici preesistenti: la possibilità stessa di percepire un mantenimento o una variazione termica ha un senso soltanto se essi sono misurabili e distinguibili in modo netto rispetto alla temperatura dell'ambiente esterno (ovvero alla temperatura di un ambiente contiguo). Viceversa le aperture del manufatto in questione non consentono neanche astrattamente di poter calcolare il suo fabbisogno energetico.

Quanto alla rilevanza delle normative tecniche UNI TS 11300-1 citate dal GSE nel provvedimento impugnato, questo Tribunale ha anche avuto modo di osservare come esse “traducono in termini tecnicamente precisi gli argomenti logici e le nozioni di comune esperienza sopra riferiti: “per fabbisogno energetico dell'edificio si intende la quantità di calore che deve essere fornita o sottratta da un ambiente climatizzato” ovvero da un “vano o spazio chiuso che, ai fini del calcolo, è riscaldato o raffrescato a determinate temperature di regolazione”, come si legge nelle definizioni di cui al paragrafo 3 della normativa tecnica UNI/TS 11300.

La nozione tecnica sopra espressa esclude, pertanto, la possibilità stessa di parlare di un fabbisogno energetico da mantenere in relazione ad una struttura aperta quale quella oggetto dell'incentivo in discussione

La menzionata normativa tecnica assume anche valenza giuridica in quanto espressamente contemplata nell'allegato III al D.Lgs. n. 115 del 2008 (“Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia elettrica e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE”) e dall'art. 4 del D.P.R. 59 / 2009 (Regolamento di attuazione dell'art. 4, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192).

In ogni caso, pur se non espressamente richiamata dal D.M. 5 maggio 2011, la suddetta normativa UNI TS 11300 esprime nozioni tecniche puntuali che, in un dato momento storico ed in relazione all'evoluzione tecnologica e scientifica raggiunta, risultano essere quelle più diffuse e condivise e, pertanto, “preferibili”.

Considerazioni analoghe a quelle che precedono valgono con riferimento al concetto tecnico di “trasmissione termica comparabile” che al punto 53 dell’allegato 1 al D.Lgs. n. 192 del 2005 è definito come “flusso di calore che passa attraverso una parete per m<sup>2</sup> di superficie della parete e per grado K di differenza tra la temperatura interna ad un locale e la temperatura esterna o del locale contiguo” (cfr T.a.r Lazio, 4 settembre 2014, n. 9391). Trattasi, anche in questo caso, di concetto tecnico inapplicabile alla struttura aperta realizzata dal ricorrente.

In conclusione, “seppur vero che le norme sopra riportate non prevedono “*expressis verbis*” che il manufatto debba costituire un vano o volume “chiuso”; sebbene sia anche vero che le norme di cui all’art. 1, D.P.R. nr. 413 del 2011, ai fini dell’applicazione dei benefici ed incentivi in materia di produzione di energia, forniscono una definizione assai ampia di “edificio”...da un punto di vista sistematico la graduazione degli incentivi stabilita dal D.M. 2011 prevede un “premio” maggiore con riferimento ad impianti (quelli di cui al Titolo III) che, oltre a produrre “energia pulita”, svolgano altresì una funzione di sostituzione architettonica e di conservazione dei livelli energetici e termici all’interno degli edifici. Questo “*quid pluris*” funzionale, rispetto alla mera produzione di energia fotovoltaica, non è riscontrabile in un impianto come quello in oggetto, realizzato su una struttura aperta, nell’ambito della quale non sussiste, evidentemente, alcun fabbisogno o livello energetico da mantenere rispetto ai livelli esistenti prima dell’intervento (a meno di non ricorrere al ragionamento sofisticato di considerare sufficiente il mantenimento di un “fabbisogno zero”). Risulta pertanto logico e rispondente a nozioni di comune esperienza ritenere che il vano aperto realizzato dalla società ricorrente - certamente conforme alle corrette tecniche di costruzione per questo tipo di edifici, dove lo scambio continuo con l’aria e la temperatura ambientali esterne è funzionale all’essiccazione del foraggio - non consenta però all’impianto fotovoltaico ivi installato di svolgere alcuna funzione di conservazione dei livelli energetici preesistenti: la possibilità stessa di percepire un mantenimento o una variazione termica ha un senso soltanto se essi siano misurabili e distinguibili in modo netto rispetto alla temperatura dell’ambiente esterno (ovvero alla temperatura di un ambiente contiguo). Viceversa le aperture del manufatto in questione non consentono neanche astrattamente di poter calcolare il suo fabbisogno energetico. Le normative tecniche UNI TS 11300-1 ... traducono in termini tecnicamente precisi gli argomenti logici e le nozioni di comune esperienza sopra riferiti: “per fabbisogno energetico dell’edificio si intende la quantità di calore che deve essere fornita o sottratta da un ambiente climatizzato” ovvero da un “vano o spazio chiuso che, ai fini del calcolo, è riscaldato o raffrescato a determinate temperature di regolazione”, come si legge nelle definizioni di cui al paragrafo 3 della normativa tecnica UNI/TS 11300. La nozione

tecnica sopra espressa esclude, pertanto, la possibilità stessa di parlare di un fabbisogno energetico da mantenere in relazione ad una struttura aperta quale quella oggetto dell'incentivo in discussione. La menzionata normativa tecnica assume anche valenza giuridica in quanto espressamente contemplata nell'allegato III al D.Lgs. n. 115 del 2008 ("Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia elettrica e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE") e dall'art. 4 del D.P.R. 59 / 2009 (Regolamento di attuazione dell'art. 4, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192). In ogni caso, pur se non espressamente richiamata dal D.M. 5 maggio 2011, la suddetta normativa UNI TS 11300 esprime nozioni tecniche puntuali che, in un dato momento storico ed in relazione all'evoluzione tecnologica e scientifica raggiunta, risultano essere quelle più diffuse e condivise e, pertanto, "preferibili". Considerazioni analoghe a quelle che precedono valgono con riferimento al concetto tecnico di "trasmissione termica comparabile" che al punto 53 dell'allegato 1 al D.Lgs. n. 192 del 2005 è definito come "flusso di calore che passa attraverso una parete per m<sup>2</sup> di superficie della parete e per grado K di differenza tra la temperatura interna ad un locale e la temperatura esterna o del locale contiguo"... Si ritiene pertanto corretta la valutazione del GSE che, basandosi su definizioni tecniche largamente condivise e fatte proprie da fonti normative sia primarie che secondarie in tema di energia, ha ritenuto di applicare, a beneficio della ricorrente, la Tariffa prevista per gli impianti fotovoltaici "comuni" di cui al Titolo II (con la maggiorazione prevista dall'art. 14, comma 1, lett. c) in ragione della rimozione della precedente copertura in eternit) e non quella a cui possono aspirare i diversi impianti integrati di cui al Titolo III del D.M. 5 maggio 2011..." ( cfr. Tar Lazio, sez. III ter, 18 dicembre 2014, n. 2218). Non ponendosi in dubbio, cioè, che il manufatto realizzato dalla ricorrente possa definirsi quale "edificio" ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. a) del D.p.r. 26 agosto 1996, n. 412, ciò che rileva è il dato per cui il fabbricato non rispetta i requisiti di cui all'Allegato 4 del richiamato decreto ministeriale non essendo destinato alla presenza continuativa di persone né completamente chiuso e termicamente isolato, ove, quindi, non risulta possibile individuare anche solo in astratto un livello di fabbisogno energetico, né un valore di trasmissione termica – da intendersi, come visto, secondo le uniche precise definizioni scientifiche normativamente rilevanti – in grado di dimostrare che i moduli installati in sostituzione delle precedenti coperture forniscono "una protezione o regolazione termica dell'edificio" comparabile con quella del componente architettonico sostituito come, invece, espressamente richiesto dal Legislatore.

Anche l'ultimo motivo di ricorso, con cui si censura la disparità di trattamento con cui il GSE avrebbe trattato casi simili ammettendo altri soggetti ai benefici richiesti, risulta del tutto privo di fondamento in quanto formulato in maniera generica ed indimostrata.

In conclusione, deve ritenersi corretto l'assunto del GSE che, nel caso in esame, ha escluso la configurabilità di qualsivoglia fabbisogno energetico nell'edificio in esame, e, di conseguenza, per l'insussistenza dei presupposti per riconoscere le tariffe di cui all'art. 8 e all'Allegato 4 del d.m. 5 luglio 2012. Per tali ragioni, il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Le spese di lite, sono regolate secondo l'ordinario criterio della soccombenza tra la ricorrente e il GSE, mentre sono integralmente compensate tra la ricorrente e il Ministero dello Sviluppo Economico.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del GSE, delle spese di lite, liquidate nella somma complessiva di Euro 2.500,00, oltre oneri e accessori di legge.

Compensa le spese di lite tra la ricorrente e il Ministero dello Sviluppo Economico.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Ugo De Carlo, Presidente FF

Rita Luce, Consigliere, Estensore

Arturo Levato, Referendario

**L'ESTENSORE**

**Rita Luce**

**IL PRESIDENTE**

**Ugo De Carlo**